Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Art. 30).

Per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, il credito d'imposta previsto dal DLgs. 18/2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza.

Il credito d'imposta è pari al **50%** delle spese sostenute nel **2020**, fino ad un massimo di **20.000** euro.

In conformitò alle disposizioni della circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute, è IMPORTANTE sapere che la sanificazione comporta l'uso di metodologie specifiche e certificate finalizzate a igienizzare l'ambiente per diminuire i contaminanti virus e batteri.

- INTERVENTO UNA TANTUM
- INTERVENTI PERIODICI PROGRAMMATI
- INTERVENTI A CONTRATTO ANNUALE











- Personale specializzato, addestrato e formato;
- Azienda autorizzata ai sensi del DM 274/97 con Direttore Tecnico
- Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

















In accordo al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID-19, in aggiunta alla pulizia giornaliera, occorre eseguire una sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro. Alla riapertura si rende necessario provvedere ad una sanificazione straordinaria ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.